

tisti , gli Operai , le Persone al servizio de' particolari , compresivi gl'Istitutori , e le Governanti , tutti infine quelli , che riconoscono il Governo attuale del loro Paese , e vi si sottomettono , dando a ciascheduno un termine di 3. settimane per l'accomodamento de' loro affari domestici con ingiunzione di abbandonar le frontiere di Russia nello spazio del tempo determinato nel suo passaporto , e di rientravvi in avvenire sotto pena d'incorrere inevitabilmente il gastigo dettato dalla Legge . „

VI. „ Noi eccettuiamo da questo Regolamento tutti i Francesi dei due Sessi , che venendo chiamati dal Governo del Luogo , in cui sono fissati , per udire la Notificazione della presente nostra Volontà , manifesteranno l'intenzione , e il desiderio sincero d'abjurare col Giuramento , di cui qui sotto si pone la formula , i principj d'empietà , e di sedizione , che presentemente si professano nel loro Paese ; e che sono stati introdotti dagli usurpatori del Governo , e dell'Autorità legittima ; che riguardano il delitto commesso da que' Mostri contro la Persona del Re con quell'avversione , ed orrore , che ispira ad ogni uomo , che pensa bene , e ad ogni buon Cittadino , e che testificando uno zelo sincero per la Religione Cristiana , nella quale sono nati , e un desiderio uguale d'essere fedeli , e sommessi al Re , a cui è devoluta la Corona per diritto di successione , s'impegneranno in seguito a rompere per tutto il tempo del loro soggiorno in Russia , e fino al ristabilimento del buon ordine nella loro Patria , ogni corrispondenza con quelli fra loro Compatrioti , che si sono sottomessi al Governo usurpatore , e mostruoso , che presentemente esiste in Francia . Tutti questi Francesi de' due Sessi possono liberamente restare in Russia , sotto la salvaguardia delle nostre Leggi , ed attendere senza alcun ostacolo al loro Commercio , professione , mestiere , o industria qualunque , il cui esercizio non è vietato . Ma perchè nessun d'essi creda , ch'egli potrà fare un'abjura ipocrita , ed illusoria , colla speranza di sottrarsi agli occhj de'suoi Compatrioti , deve loro essere dichiarato , che quest'abjura sarà pubblicata nelle Gazzette Russe , e forestiere coi nomi di quelli , che l'avranno segnata . „

VII. „ Quest'abjura deve farsi nella Chiesa Romana nei luoghi , ove se ne trova una , ed in presenza del Governatore della Città . Dopo avere pronunciato il Giuramen-

to , ciascheduno deve confermarlo bacian-
do la Croce , e sottoscrivendo il suo nome . Allora riceverà un Attestato dalle mani del Governatore della Città , munito della sottoscrizione del Sacerdote , che avrà assistito a quest'atto di Religione . Nei luoghi poi , dove non v'è Chiesa di Rito Romano , il detto Giuramento sarà presta-
to nella Sala del medesimo Governo , in
presenza de'Membri , che lo compongono . Un tale Attestato servirà di titolo a quel-
lo , che lo avrà avuto , per soggiornare li-
beramente in Russia , e farvi liberamente
le sue facende conforme alle Leggi . Que' Francesi mentovati di sopra , che professano la Religione Protestante , dovranno fare la medesima abjura nelle Chiese del loro Culto , e dove non ve n'abbia nella Sa-
la del Governo del luogo , ove sono domi-
ciliati . „

VIII. „ Questa Ordinanza deve essere posta in esecuzione subito dopo la sua pub-
blicazione nelle nostre due Capitali ; ed in conseguenza si chiameranno al Palazzo del Buon-Governo tutti i Francesi , che dimo-
rano nei varj quartieri della Città , e do-
po aver loro significata la Volontà nostra , verrà fissato a quelli , che vorranno fare l'
abjura prescritta , il giorno , e l'ora , in
cui saranno condotti al Giuramento . Quel-
li , che ricuseranno , verranno subito indi-
cati al Governatore , affinchè possa pren-
dere a tempo le misure necessarie riguardo alla loro deportazione , secondo l'Art. V.
di questa Ordinanza . Del resto il nostro
Collegio degli affari esteri dovrà in que-
sta occasione somministrare a richiesta del
Governo soggetti , di cui questo , come pu-
re la Polizia potessero aver bisogno per loro
servire da interpreti . „

IX. „ Il termine di tre settimane ac-
cordato ai detti Francesi per l'assettamen-
to de'loro affari domestici , secondo il te-
nore degli Art. III. e V. di questa Ordi-
nanza , sarà contato dal giorno , in cui sa-
rà stato loro notificato di abbandonare le
nostre frontiere : sarà specificamente espres-
so nei loro passaporti per dove , e in quan-
to tempo debbano essi passar le frontiere
Russe ; e il termine fissato sarà calcolato
in ragione delle distanze , e dietro la re-
gola di una stretta possibilità . „

X. „ Viene proibito a tutti i nostri sud-
iti di viaggiare in Francia , o di avere la
minima comunicazione co' Francesi nella loro
Patria , o nei Paesi , ove saranno le loro
Armate fino a che noi ne daremo la per-
mis-